



Foto tratta dall'*Astrolabio* n. 6 del 1967.

Laicismo o anticlericalismo?

La ricorrenza dei Patti lateranensi desta quest'anno contrasti e polemiche di particolare vivacità, perché l'anniversario cade in un momento in cui il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa viene riproposto da una pressione clericale di massicce dimensioni. Il modo giusto, tuttavia, di rispondere a questa pressione, non è quello di ricorrere alle forme più chiuse dell'anticlericalismo dei tempi andati, quello dell'Asino di Podrecca per intenderci, e neppure al moderno anticlericalismo, protestatario e scanzonato, di cui Sinè nei suoi disegni ci offre un caratteristico riferimento. La cultura politica laica ha superato da tempo questi schemi e la risposta moderna al clericalismo, che non può non tener presente certi sviluppi positivi determinati dalle prese di posizioni della Chiesa conciliare, va condotta sul piano della difesa del principio della laicità dello Stato e della libertà dentro una concezione generale e coerente delle forme in cui deve svolgersi la convivenza civile.

Il calendario che, insieme a molte altre cose, abbiamo ereditato dal fascismo, fa dell'11 febbraio una solennità civile; altri celebra questa ricorrenza nel quadro di una serie di manifestazioni che avrebbero la pretesa, forse non priva di una certa enfasi retorica, di qualificare l'anno nel quale viviamo come “anno anticlericale”. Noi non dimentichiamo una data che, qualunque sia il giudizio sull'avvenimento da essa ricordato, segna un momento importante della nostra storia nazionale: e, di fronte al discordante concerto di voci che quest'anno, più che in precedenti ricorrenze, accompagna la celebrazione, vorremmo segnare ancora una volta la nostra posizione su un problema al quale abbiamo sempre rivolto la nostra attenzione.

Se quest'anno la rievocazione dei patti lateranensi desta contrasti e polemiche di particolare vivacità, questo accade perché l'anniversario cade in un momento in cui, come periodicamente e fatalmente accade in un paese come il nostro, il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa viene riproposto da avvenimenti che lo rendono più che mai attuale.

Il progetto di legge dell'on. Fortuna sul divorzio ⁽¹⁾ è stato la causa prima di questo ravvivarsi di

1 Dalla Treccani. **Divòrzi**o s. m. [dal lat. *divortium* “separazione”, der. di *divortĕre* = *divertĕre* “separarsi”]. - **1.** Scioglimento legale del matrimonio durante la vita dei coniugi, diversamente attuato nei varî tempi e nelle diverse società, e che in ogni caso presuppone il principio generale della perpetuità del vincolo coniugale e costituisce quindi un mezzo di eccezione, subordinato a precise e categoriche condizioni di legge, col quale uno dei coniugi, o entrambi per mutuo accordo, chiedono e ottengono di sciogliere il legame che li unisce: *popoli, paesi che ammettono, che praticano il divorzio; chiedere, ottenere il divorzio* (assol. o *dalla moglie, dal marito*); *divorzio per mutuo consenso*, ecc. **2.** fig. Separazione di persone che di solito vivono o agiscono o procedono unite; per lo più scherzoso: *dopo tanti anni di lavoro comune, i due soci hanno fatto divorzio; se le Muse non avessero fatto divorzio e quasi nemicizia meco* (Caro);

interesse intorno all'eterno problema dei rapporti tra Stato e Chiesa; la discussione svoltasi davanti alla Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei Deputati ha fornito l'occasione a una nuova, ampia rassegna di tutti gli aspetti che quel problema presenta in Italia, dalla pretesa clericale di interpretare le nostre leggi, e prima di tutto la nostra Costituzione, alla stregua delle concezioni proprie al cattolicesimo, e dalla vecchia questione sulla "costituzionalizzazione" dei patti lateranensi all'interpretazione delle norme concordatarie in materia di matrimonio. Un intervento del Papa in merito alla deliberazione adottata dalla Commissione per gli affari costituzionali della Camera, con una maggioranza comprendente tutti i settori del nostro schieramento politico ad eccezione dei democristiani e dei missini, ha dato origine a una polemica sui limiti che la gerarchia ecclesiastica dovrebbe osservare nelle sue prese di posizione di fronte agli atti posti in essere dalle pubbliche autorità italiane, nell'esercizio dei loro poteri. In questo complesso e spesso confuso dibattito, alcuni punti meritano ancora, dopo tutto quello che si è detto, uno sforzo di precisazione e di chiarimento.

Un gesto sconveniente.

Il voto della Commissione per gli affari costituzionali della Camera che ha riconosciuto il progetto Fortuna non in contrasto con il nostro ordinamento costituzionale e perciò rientrante nell'ambito dei poteri attribuiti al legislatore ordinario è del 21 gennaio. A soli due giorni di istanza, il 23, il Papa, in un discorso alla Sacra Rota, esprime il suo giudizio, come dice *Il popolo* sul "recente episodio parlamentare italiano", manifestando "la sorpresa e dispiacere" che esso gli ha recati, condannando il divorzio come "indice di perniciosa decadenza morale", riaffermando il valore del matrimonio indissolubile quale "segno di civiltà superiore", augurandosi che il popolo italiano comprenda il "presidio" e l'"onore" che ad esso derivano dalle norme concordatarie e sappia difenderli.

Questo discorso può, per il suo contenuto, essere a sua volta causa di sorpresa e formare oggetto di critica. Le espressioni di sorpresa e le critiche non sono mancate nella stampa laicista italiana. Dopo gli sforzi fatti dal Concilio per ridurre il distacco della Chiesa dalla realtà storica in cui essa è chiamata a operare, mentre uno spirito ecumenico, pur contrastato, spinge la Chiesa a cercare contatti con altre correnti religiose e con civiltà estranee alla sfera di influenza del cattolicesimo, negli stessi giorni in cui lo stesso Pontefice riceve il Capo di uno Stato di cui la Chiesa, pochi anni or sono, condannava le istituzioni e l'ideologia sulla quale essi si basano, il sentire dalla sua bocca parole che bollano di decadenza morale e di arretratezza sulla via della civiltà i paesi - come si sa, quasi tutto il mondo civile - che ammettono il divorzio può spiegare il senso di meraviglia che da qualche parte è stato manifestato. Meraviglia forse non giustificata, perché non si può non riconoscere, in questo suo recente atteggiamento, lo stile di Papa Montini, il quale, di fronte alle contraddizioni e ai contrasti che oggi si verificano nel mondo cattolico e nella stessa Chiesa, sembra preferire, allo sforzo di trovare una linea che quelle contraddizioni e quei contrasti sappia mediare e superare, i gesti che si correggono, si controbilanciano, si elidono a vicenda.

Ma non è questo l'aspetto che qui ci interessa, nella presa di posizione di Paolo VI sul progetto Fortuna. Alcuni settori dell'opinione pubblica - ad esempio *l'Avanti!*, *La voce repubblicana* - hanno ravvisato in quella presa di posizione una indebita ingerenza del papato nella vita politica italiana; altri, anche di indubbia ispirazione laicista e talvolta a noi molto vicini, hanno assolto il Papa da queste accuse, riconoscendo il suo diritto a esprimere pubblicamente il proprio avviso sull'interpretazione del Concordato e ad esercitare la sua funzione di guida spirituale dei cattolici, di fronte a problemi che incidono così profondamente nella loro vita morale e toccano la loro stessa fede religiosa.

A noi, francamente, il gesto di Paolo VI appare pesantissimo e tale da potersi difficilmente conciliare con quel pacifico svolgimento dei rapporti tra Chiesa e Stato, di cui anche troppo spesso si parla. E forse la presa di posizione del Papa trova la sua condanna proprio nella duplice giustificazione che se n'è voluto dare. La S. Sede è, nel Concordato, parte contraente e, come tale, ha indubbiamente il diritto di avvertire l'altra parte contraente, lo Stato, che essa vedrebbe, in un determinato atto del potere civile, una violazione del patto concordatario. La Chiesa e il suo capo, in particolare, possono certamente esprimere il loro giudizio sui problemi, di interesse religioso o

anche distacco da cose, abitudini e simili: *fare divorzio dal mondo, dalla vita allegra, dal vino*. Con altro uso fig., cessazione o rottura dell'unione tra cose (astratte), tendenze, ecc.: *divorzio tra sentimento e ragione; il congresso ha consacrato il divorzio tra alcune correnti del partito*.

morale, che i cattolici sono chiamati ad affrontare. Ma questo duplice canale - per esprimerci in termini attuali - che la Chiesa ha a propria disposizione per far sentire la propria voce è alla base di quell'eterno dramma che sono i rapporti tra Stato e Chiesa. Questa, nonostante le sue pretese di supremazia, può rassegnarsi a parlare allo Stato da pari a pari; ma, mentre parla agli organi che rappresentano il potere civile, parla, al di sopra delle loro teste, al popolo dal quale quel potere trae origine, ai cittadini. Di questo suo privilegio sarebbe bene che la Chiesa facesse un uso prudente. Di fronte all'iniziativa tendente a introdurre il divorzio in Italia, la S. Sede avrebbe potuto far discretamente sapere al governo italiano, per le vie più appropriate, e cioè per le vie diplomatiche, che l'indissolubilità del matrimonio - concordatario, ben s'intende - non avrebbe potuto, a suo avviso, essere abolita senza violazione del Concordato; e avrebbe potuto, al tempo stesso, rivolgersi ai fedeli, per ribadire i principi della fede e della morale cattolica in tema di matrimonio. Ma fare le due cose insieme, con il tono di chi risponde, colpo per colpo, a una deliberazione di un organo rappresentativo italiano, depositario della sovranità popolare, questo, a nostro avviso, è una sconvenienza.

Divorzio e Costituzione.

Fin qui, la questione è di forma. E questo non vuol dire che non sia questione importante. La convivenza tra Stato e Chiesa, come la convivenza fra gli uomini, è resa possibile dalla osservanza di regole formali. Ma che cosa si deve pensare, nella sostanza, di questo problema del divorzio, dei contrasti e delle polemiche che ne hanno tratto origine? Il problema, nei termini in cui è stato discusso dalla Commissione per gli affari costituzionali della Camera è estremamente complesso e non deve quindi stupire che nella stampa, e perfino in sede parlamentare, se ne sia parlato in modo spesso oscuro e confuso, che può avere disorientato l'opinione pubblica. Chiediamo scusa se, per evitare oscurità e confusioni, dovremo ricorrere a un certo schematicismo. Il problema del divorzio, in Italia, si pone diversamente, anche per chi pensa che la soluzione debba essere unica, per il matrimonio civile e per quello concordatario; d'altro lato, il problema presenta due aspetti, a seconda che una legge introduttiva del divorzio sia valutata alla stregua delle norme costituzionali o di quelle concordatarie. Fra le due distinzioni esiste una corrispondenza, che è però soltanto parziale, così che i quattro termini in cui esse si scompongono interferiscono e si accavallano, rendendo imbrogliata la matassa. Vediamo di dipanarla pazientemente.

Esiste nella nostra Costituzione una norma o un principio che limiti i poteri del legislatore ordinario, quando questi si proponga di consentire, in un numero più o meno grande di casi, lo scioglimento del matrimonio? E' chiaro che se una norma o un principio siffatto esistesse, la limitazione dei poteri del legislatore ordinario varrebbe sì, per il matrimonio civile, sia per il matrimonio concordatario. Ma questo primo quesito è posto di solito da chi vuole estendere il principio dell'indissolubilità anche al matrimonio civile: chi si preoccupa di salvaguardarlo soprattutto per il matrimonio concordatario, si richiama, con maggiore efficacia, al Concordato. La tesi che la Costituzione, per se stessa, prescindendo dall'art. 7 e dal rinvio che questo articolo fa ai patti lateranensi, consacri il principio della indissolubilità del matrimonio, è infatti assai debole, tanto debole da doversi dubitare che i suoi sostenitori veramente vi credano. Innanzi tutto, la Costituzione tace sulla indissolubilità del matrimonio, e questo basterebbe a rendere vani i tentativi per introdurre un principio che non trova nel testo costituzionale alcuna espressione. Ma, quel che più conta, il silenzio della Costituzione non è casuale, perché la qualificazione del matrimonio come indissolubile, introdotta nel progetto per volontà della DC, fu soppressa con una votazione in Assemblea, su proposta del comunista on. Grilli. Nella recente discussione, da parte democristiana, si è tentato di svalutare questo antecedente con un richiamo a noti principi sul limitato valore dei lavori preparatori della legge. Ma il richiamo è fuori luogo. I lavori preparatori non possono prevalere sul testo di una legge: ma, di fronte al tentativo di far dire alla Costituzione quello che essa non dice, la dimostrazione che il suo silenzio deriva dalla deliberata soppressione di una formula precedentemente inserita nel progetto, ha un valore decisivo e insuperabile. Vorremmo dire, richiamandoci a quel tanto di pattizio che vi è nella nostra Costituzione, frutto di un laborioso compromesso tra forze politiche diverse, che si può sollevare perfino, politicamente, una questione di buona fede. I sostenitori del principio costituzionale del matrimonio indissolubile si sforzano di cercare una conferma della loro tesi nella definizione che l'art. 29 dà della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". Ma l'argomento, come è facile vedere, è debolissimo. Il parlare

della famiglia come di una società naturale, qualunque fosse l'intendimento di chi propose questa definizione, può significare soltanto che la famiglia non è invenzione del legislatore, ma fa parte di una realtà storica che il legislatore presuppone e si sforza di regolare: cosa che, in verità, si può dire di qualsiasi altro istituto giuridico. La pretesa di introdurre, nell'interpretazione dell'art. 29 della Costituzione, concezioni giusnaturalistiche, come ha fatto, in seno alla Commissione, l'on.

Dell'Andro, non può non essere respinta, perché le leggi valgono per la volontà che esprimono, non per ispirazione filosofica o ideologica di cui presentino tracce. E questo per non parlare delle singolarità di considerare come principio di diritto naturale un principio quale l'indissolubilità del matrimonio, che la grandissima maggioranza dei popoli ha ripudiato.

Negare che il principio della indissolubilità del matrimonio abbia avuto, in Italia, una sanzione costituzionale, vuol dire riconoscere che, almeno per il matrimonio civile, il legislatore ordinario non incontra limiti, nel prevedere possibili cause di scioglimento del matrimonio. Per non tacere di una delle interferenze che si verificano tra le due distinzioni dalle quali abbiamo preso le mosse, occorre dire che il tentativo, talvolta fatto, di vedere nel Concordato un impegno dello Stato italiano di salvaguardare il principio dell'indissolubilità anche per il matrimonio civile, cade di fronte al silenzio del Concordato, anche in questo caso illuminato dai suoi precedenti storici. Come ricorda il Biggini nella sua *"Storia inedita della Conciliazione"* (p. 124) l'obbligo imposto allo Stato italiano di "mantenere illeso" il principio dell'indissolubilità "in qualsiasi disposizione concernente il matrimonio" figurava nel primo schema di concordato, proposto dalla S. Sede, ma la clausola fu lasciata cadere, presumibilmente per l'opposizione del governo fascista.

Il matrimonio concordatario.

Per il matrimonio concordatario, l'introduzione del divorzio costituirebbe, da parte dello Stato italiano, una violazione dell'impegno da esso assunto, con l'art. 34 del Concordato, di riconoscere al "sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico" gli effetti civili? A dire la verità, che il matrimonio concordatario fosse necessariamente, per lo Stato italiano, un matrimonio indissolubile, sulla base dei suoi obblighi concordatari, è stata sempre opinione prevalente fra i politici e i giuristi. In occasione del recente dibattito, si sono potute ricordare dichiarazioni, in questo senso, di membri dell'Assemblea costituente, di sicura ispirazione laicista, da Fausto Gullo a Cevolotto, da Macrelli a Mazzei, da Persico a Calamandrei. La tesi contraria ha rappresentato, per molto tempo, una posizione isolata di Arturo Carlo Jemolo, il quale ha sempre sostenuto, con tutta la sua autorità di giustizia, avvalorata dalla sua qualità di cattolico seriamente impegnato, che lo Stato si è obbligato, con il Concordato, ad attribuire al matrimonio religioso, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili, ma ha consentito piena libertà di regolare, come meglio crede, tali effetti; e, fra gli effetti civili del matrimonio, dovrebbe considerarsi compreso il suo regime di maggiore o minore indissolubilità. Questa tesi ha trovato, nella recente discussione parlamentare, un seguito unanime da parte di tutte le forze politiche di ispirazione laicista: e bisogna riconoscere che gli sviluppi che essa ha avuto hanno dimostrato la solidità della sua impostazione anche a chi, pur guardando ad essa con simpatia, l'aveva sempre considerata troppo bella per essere vera.

Ma forse il più importante contributo alla dimostrazione del buon fondamento di quella tesi è venuto da un maldestro tentativo, fatto da parte cattolica, di estendere il principio dell'indissolubilità del matrimonio, con valore costituzionale, al matrimonio civile. Si è sostenuto che una legge la quale introducesse il divorzio limitatamente al matrimonio civile violerebbe il principio dell'eguaglianza fra i cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'argomento è serio, anche se, ai fini che si propone chi lo invoca, è del tutto controproducente. Certamente è una stonatura che lo Stato preveda due tipi di matrimonio, basati su diverse concezioni etico-sociali e differenziati su un punto essenziale, quale la possibilità di scioglimento. Ma il pretendere che lo Stato, per eliminare ogni diseguaglianza fra i suoi cittadini, imponga a tutti quel tipo di matrimonio che si adegua alle concezioni proprie a una fede religiosa, condivisa soltanto da una parte di essi, è cosa talmente eccessiva da ritorcersi fatalmente contro chi enuncia tale pretesa. Non è più ragionevole pensare che, appunto perché lo Stato deve avere una concezione unitaria del matrimonio e deve fare ai suoi cittadini una condizione di eguaglianza, rispetto a questo istituto fondamentale della vita civile, esso non abbia potuto, né voluto, assumere impegni sulla maggiore o minore indissolubilità del vincolo matrimoniale, né per il matrimonio civile, né per quello concordatario? Finché si discute se la locuzione "effetti civili" comprenda o meno la possibilità di scioglimento del matrimonio, la

controversia rimane in gran parte verbale. Il richiamo al principio dell'eguaglianza fra i cittadini, enunciato nell'art. 3 della Costituzione, riconduce il discorso al suo punto centrale.

La Commissione per gli affari costituzionali della Camera ha accolto l'interpretazione più restrittiva dell'art. 34 del Concordato: esclusa la violazione del Concordato, era al tempo stesso escluso ogni contrasto del progetto Fortuna con norme o principi costituzionali, con il conseguente riconoscimento della competenza del legislatore ordinario a pronunciarsi su di esso. Se la Commissione avesse invece accolto l'opposta tesi, della inconciliabilità del divorzio con il Concordato, si sarebbe presentata la questione delle conseguenze che ne sarebbero derivate ai fini dell'osservanza del precetto costituzionale. Ciò che avrebbe messo ancora una volta di fronte i sostenitori e i negatori della "costituzionalizzazione" dei patti lateranensi. Se le disposizioni del Concordato devono considerarsi recepite nella Costituzione e hanno acquistato lo stesso valore delle altre norme in essa contenute, una legge introduttiva del divorzio, estesa al matrimonio concordatario, potrebbe essere approvata soltanto nei modi previsti dall'art. 138 della Costituzione, per le leggi di revisione costituzionale; ma se il richiamo ai patti lateranensi, contenuto nell'art. 7, non importa la loro costituzionalizzazione, il ricorso al procedimento di revisione costituzionale si imporrebbe egualmente, in base alla disposizione del secondo comma dello stesso art. 7, dove si dice, implicitamente, che le modificazioni dei patti lateranensi, non accettate dall'altra parte, richiedono appunto quel procedimento. La questione della "costituzionalizzazione" è dunque, come si è scritto, irrilevante? Non proprio, perché, se l'art. 34 del Concordato non ha valore di norma costituzionale, si apre la questione della compatibilità con la Costituzione di una disposizione che importi una diseguaglianza fra i cittadini, relativamente alle possibilità di scioglimento del matrimonio, nei sensi che si sono accennati. Quella della possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle norme contenute nei patti lateranensi è una grossa questione; qui però è del tutto marginale, se non accademica.

Una battaglia difficile.

Noi salutiamo con piacere la deliberazione della Commissione per gli affari costituzionali della Camera che ha accolto una interpretazione restrittiva dell'art. 34 del Concordato, affermando la libertà dello Stato italiano di regolare la possibilità di scioglimento del matrimonio, civile o concordatario. Ma ora si tratta di vedere quali conseguenze politiche se ne possano trarre. Gli sviluppi possibili della vicenda sono tre. Il primo, e forse il più probabile, è che, dopo l'affermazione di principio della Commissione, il progetto Fortuna sia "insabbiato": la nostra classe politica, nell'arte dell'"insabbiamento" è insuperabile. Se si riuscirà a evitare l'"insabbiamento", rimane un'alternativa: che sul progetto Fortuna, così com'è si dia una battaglia a fondo, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, o che la battaglia si dia, ma su un progetto ridimensionato, applicabile al solo matrimonio civile.

L'"insabbiamento", che rischierebbe di rendere sterile l'affermazione di principio fatta dalla Commissione parlamentare, è la soluzione più probabile, ma anche, per noi, la più deprecabile. Per evitarla, saremmo disposti a notevoli sacrifici. E il solo sacrificio che può consentire di trarre dall'iniziativa dell'on. Fortuna un concreto risultato è quello di accontentarsi per ora di una legge che introduca in Italia il divorzio limitatamente al matrimonio civile. Questo, a nostro avviso, è l'obiettivo sul quale le forze laiche dovrebbero oggi puntare; ci inducono a questa conclusione vari ordini di ragioni.

Intanto, se riconosciamo volentieri il fondamento logico di una interpretazione dell'art. 34 del Concordato, che faccia rientrare le possibilità di scioglimento del matrimonio concordatario fra quegli effetti civili che lo Stato è libero di regolare come crede, ci rendiamo ben conto della legittimità delle obiezioni che tale interpretazione solleva. Soprattutto, ci preoccupa quel carattere quasi pattizio della nostra Carta costituzionale al quale ci siamo già richiamati. Non vi è dubbio che, in seno all'Assemblea costituente, l'indissolubilità del matrimonio concordatario sia stata fuori discussione. Si può oggi proporre una diversa soluzione, attraverso un'interpretazione che si potrebbe dire evolutiva, nel senso accennato, per esempio, in relazione al recente dibattito parlamentare, dall'on. Jotti. Ma questo non basta a far cadere un'accusa di violazione di quel patto, sul quale ancora si basa, in gran parte, la nostra vita politica. Noi siamo avversi al regime concordatario; abbiamo sempre sostenuto che esso debba essere soppresso, siamo convinti che alla sua soppressione si debba giungere, in base a un accordo tra Stato e Chiesa o con una denuncia

unilaterale, quando la situazione politica lo consentisse. Ma non riteniamo utili quei gesti che siano o possano apparire contrastanti con gli obblighi derivanti dai patti lateranensi. E, come non vediamo oggi attuate le condizioni per una denuncia del Concordato, non crediamo neppure che vi siano le condizioni perché possa riuscire chiara e feconda una battaglia politica alla base della quale fosse un contrasto tra Stato e Chiesa sull'interpretazione di una delle disposizioni fondamentali del Concordato.

Di fronte alle difficoltà e ai rischi di una tattica che giochi il tutto per il tutto, il tentativo di far giungere in porto una legge istitutiva del divorzio, limitatamente al matrimonio civile, ci pare ispirato a un maggiore realismo; non condannato a un sicuro insuccesso; meritevole comunque che le forze politiche laiche vi si impegnino seriamente, accettandone i rischi. L'opposizione fatta dalla DC e dal mondo cattolico all'introduzione del divorzio, per il matrimonio civile, è apparsa chiaramente più officiosa che sorretta da una vera convinzione: qualcuno dei parlamentari dc - per esempio l'on. Mattarella - ha chiaramente "mollato" il matrimonio civile; un purista cattolico, il prof. Pio Cipriotti, tenendo una conferenza-stampa in un ambiente vaticano, ha espressamente riconosciuto la libertà dello Stato italiano di introdurre il divorzio nel matrimonio civile. Non per questo crediamo che sia una battaglia vinta: conosciamo la capacità di ricupero delle più retrive forze cattoliche, la loro tendenza a ritornare sulle concessioni fatte, per asserragliarsi su posizioni più arretrate, quando si presenti ad esse un'occasione favorevole. Ma è una battaglia che si può fare e che, quando si fosse deciso di farla, andrebbe combattuta fino in fondo. Il resto è, ci pare, semplice velleitarismo.

Una legge che introduca in Italia il divorzio limitatamente al matrimonio civile non è esente, come abbiamo riconosciuto, da qualche sospetto di illegittimità costituzionale. Ma si tratta di dubbi che possono essere superati, come ha riconosciuto, in seno alla Commissione per gli affari costituzionali, il liberale on. Bozzi, che è giunto a conclusioni analoghe alle nostre. E comunque, in linea pratica, non vediamo alcun pericolo che una legge siffatta possa essere condannata dalla Corte Costituzionale.

Il nostro laicismo.

Questo recente dibattito ci ha ancora una volta fatto assistere a una esplosione di clericalismo, nelle sue forme più grette, più chiuse, più antistoriche. Se il Papa accusa tutto il mondo civile di decadenza morale e di arretratezza civile, per il fatto di ammettere il divorzio, Padre Rotondi ⁽²⁾,

2 Da www.farodiroma.it del 12 aprile 2020. *A trent'anni dalla morte di padre Virginio Rotondi, riproponiamo il ricordo che all'indomani del decesso aveva scritto il giornalista Gianni Corbi, all'epoca "garante del lettore" di "Repubblica" dopo essere stato direttore responsabile del settimanale "L'Espresso" dal 1968 al 1970 e poi, per 15 anni, direttore editoriale della testata di via Po.*

Morto all'età di 78 anni, il gesuita padre **Virginio Rotondi**, uno dei più stretti consiglieri di Papa Pio XII. Noto al grande pubblico per essere stato titolare di numerose trasmissioni radiofoniche (*Tre minuti per te, Ascolta, si fa sera*), e per aver curato rubriche religiose su quotidiani e periodici, negli ultimi tempi si era ritirato a Castelgandolfo, presso il centro internazionale Oasi, da lui fondato negli anni 50. Nato a Vicovaro, padre Rotondi era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1934, e, dopo aver studiato alla pontificia università Gregoriana, era stato ordinato sacerdote nel 1942. Ancora giovanissimo, fu incaricato da Papa Pacelli di curare in particolare i rapporti tra il Vaticano e il mondo politico italiano. Messaggi di cordoglio sono stati inviati alla famiglia dal presidente del Consiglio Giulio Andreotti e dal segretario dc Arnaldo Forlani.

Mentre la Democrazia cristiana si prepara a celebrare in modo spettacolare il 18 aprile del 1948, è scomparso uno dei comprimari di quel decisivo avvenimento. Padre Virginio Rotondi nato a Vicovaro, un paese di mezza montagna al confine tra Lazio ed Abruzzo ha trentatré anni quando quella lontana battaglia elettorale entra nella sua fase decisiva. Fa parte di quella pattuglia di preti che si sono avvicinati alla grande politica intrecciando una fitta rete di relazioni con il mondo della curia, dell'economia, della cultura, ed in particolare con le teste d'uovo della Fuci e dell'Azione cattolica in cui spiccano, tra gli altri, Giulio Andreotti e Aldo Moro. Un brillante, eterno secondo resterà per tutta la vita un brillante eterno secondo. Il protagonista è infatti un altro gesuita, padre Riccardo Lombardi, soprannominato il microfono di Dio per i suoi infervorati comizi nelle piazze di Roma e Milano, dove riuscì ad avere più pubblico di Pietro Nenni. Sarà il tris composto dai due gesuiti Lombardi e Rotondi, e dal medico **Luigi Gedda**, a guidare la campagna dei cattolici anticomunisti. Da una parte c'è il Fronte popolare, la cui forza d'urto è costituita dal Pci con i suoi 2.283.000 iscritti, le 8.700 sezioni, le 36.000 cellule sparse in ogni più sperduto angolo del paese. E dall'altra ci sono invece i Comitati civici diretti da **Gedda** che è anche il presidente dell'Azione cattolica e che hanno il sostegno di una formidabile organizzazione incentrata su 22.000 parrocchie e 300.000 attivisti. Una massa di *agit-prop*, commenterà argutamente Vittorio Gorresio, contro un esercito di *agit-pret*.

"Sempre col Papa fino alla morte che bella sorte, che bella sorte" furono gli slogan impiegati dal tris **Rotondi-Lombardi-Gedda** come clave in quel furioso corpo a corpo elettorale. Il risultato è noto: un diluvio di voti democristiani. Per moltissimi fu una provvidenziale scelta di civiltà che evitò all'Italia la sorte di altri paesi comunisti.

con un sillogismo condotto secondo il più trito schema scolastico, riafferma, in una tavola rotonda, il dovere dello Stato di sottomettersi alla volontà divina e, per essa, a quella del suo vicario in terra. E nello stesso giro di tempo una madre che si vale del suo diritto di chiedere per la sua bambina l'esonero dall'insegnamento scolastico di religione viene aggredita dalla stampa clericale, che dimostra, di fronte a questo episodio, un'intolleranza, un'incapacità di comprensione per ogni atteggiamento non conformistico, una mancanza di rispetto, che non dovrebbero più avere diritto di cittadinanza nel nostro tempo.

Dobbiamo, contro queste manifestazioni di clericalismo, bandire campagne anticlericali, ricollegarci a una tradizione di lotte contro il prepotere ecclesiastico, sforzarci di rinverdirne i motivi, unire in questa crociata, le nostre forze a quelle di chiunque sia disposto a parteciparvi? Non è la nostra strada. Crediamo fermamente nel principio della laicità dello Stato; siamo convinti che debba essere difeso con intransigenza; a questo fine, leviamo, quando ci pare necessario, la nostra voce. Ma il problema dei rapporti tra potere civile e potere spirituale si ripropone a ogni generazione in forme e in condizioni diverse; ogni generazione deve risolverlo muovendo dalla propria base di cultura. Il motivo dell'anticlericalismo ha un senso soltanto se trova la sua giustificazione in una concezione generale e coerente delle forme in cui deve svolgersi la convivenza civile. La lotta contro il clericalismo merita di essere combattuta soltanto quando coloro che vi prendono parte sono certi di volere le stesse cose. Perciò, piuttosto che associarci a crociate anticlericali, continueremo a denunciare i pericoli del clericalismo e riaffermare gli ideali del laicismo, ogni qual volta la realtà, vista con i nostri occhi, ce ne offrirà l'occasione.

Leopoldo Piccardi

Per altri, invece, fu, anche, l'inizio dell'oligopolio democristiano destinato a perpetuarsi, senza alternative, per numerosi decenni. Molto meno noto è il ruolo, pur molto importante, di **padre Virginio Rotondi** negli anni successivi al 18 aprile del 1948. Pochi ricordano infatti che insieme all'inseparabile *microfono di Dio* Rotondi dette vita a quel singolare esperimento che fu il movimento *Per un mondo migliore*. Pio XII che vegliava partecipe dall'alto su quei suoi pupilli aveva dato il via all'operazione: E' tutto un mondo che occorre rifare dalle fondamenta, che occorre trasformare da selvatico in umano, da umano in divino... Da milioni di uomini si invoca un cambiamento di rotta, e si guarda alla chiesa di Cristo come una valida timoniera.... Dal quartier generale dell'aristocratico collegio gesuitico di Mondragone, il movimento *Per un mondo migliore* cominciò a diffondersi nei cinque continenti. Al tredicesimo corso svoltosi nel '53 parteciparono ricorda lo storico della Chiesa Carlo Falconi undici paesi (l'Italia con 27 diocesi, l'Argentina, il Brasile, la Cecolovacchia, il Cile, la Colombia, la Germania, il Guatemala, la Spagna, la Svizzera).

Oltre alle esercitazioni teoriche padre Rotondi dedicava molto del suo tempo alle strategie politiche ed elettorali, con l'intenzione dichiarata di convertire il maggior numero di anime perse alla fede cristiana. Sua fu l'idea dell'esperimento di Marsciano, un paese di quattromila abitanti nei pressi di Perugia a larga maggioranza comunista. Rotondi vi giunse un giorno di febbraio del 1952 con un minuscolo sacco da viaggio ed una modestissima sacca a tracolla. La trovata più fortunata fu quella, scrive Falconi, di sfidare a una gara di stornelli il sindaco, famoso improvvisatore, su cui ebbe clamorosamente la meglio. La vittoria riferirono i *fans* di padre Rotondi ebbe risultati lusinghieri: Oltre mille persone si accostano ogni mese alla comunione o più spesso: le ragazze offertesi per la consacrazione secondo la formula delle oasi (voto temporaneo di castità) sono già più di settanta....

Giulio Andreotti nel commemorare l'amico padre Rotondi ha detto che tra i tanti che gli vollero bene emersero Pio XII e Giovanni Gronchi. Il giudizio è riduttivo. In realtà padre Rotondi fu l'amico, il consigliere, il confidente, di gran parte della Dc che conta. E in modo più o meno diretto è stato anche immischiato in molti fatti e fattacci dell'era democristiana. Fu tirato in ballo, insieme ai padri Lombardi e Dall'Oglio, nel famoso caso Montesi scoppiato nell'aprile del 1953. Molto tempo dopo è il testimone di un colossale scandalo di tutt'altro tipo: il caso Banco Ambrosiano-Calvi-Ior. "Più volte - disse in un'intervista a Panorama - ho discusso col Papa in persona dello Ior. Mi ha permesso di andare a vedere le carte e posso dire quello che so". Andreotti scrive poi che "padre Virginio Rotondi è stato prima di tutto un sacerdote che non si è mai servito della politica". Opinione dettata da un'antica amicizia ma di cui sia permesso dissentire.

Gianni Corbi per Repubblica